

Legge 25 marzo 2024, n. 38, di conversione del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante " Disposizioni urgenti per le Consultazioni elettorali dell'anno 2024

Servizi Demografici

Elettorale "Decreto Elezioni":

pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione 25 marzo di Mercoledì, 03 Aprile 2024 Dopo il via libera definitivo della Camera, arrivato il 21 marzo 2024, è stata pubblicata in G.U. la Legge 25 marzo 2024, di conversione del Decreto-legge 29 gennaio 2024, cosiddetto "Decreto Elezioni" Dopo il via libera definitivo della Camera dei Deputati, arrivato il 21 marzo 2024, è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2024, la Legge 25 marzo 2024, n. 38, di conversione del Decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "Disposizioni urgenti per le Consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle Anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale ", cosiddetto " Decreto Elezioni ". In sede di discussione alla Camera, il Provvedimento non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dal Senato, che aveva invece approvato una quarantina di emendamenti al testo originale del Decreto. **Si riportano di seguito i contenuti principali del Provvedimento. Election day L'art. 1, commi 1-4, dispone il prolungamento delle operazioni di voto delle Elezioni 2024 anche nella giornata di lunedì, oltre alla domenica, per le Elezioni europee 2024 ed eventuali Consultazioni elettorali e referendarie ad esse abbinare, la loro anticipazione nella giornata di sabato, oltre alla domenica.** Inoltre, disciplina il procedimento elettorale in caso di abbinamento delle Elezioni europee con un turno di Elezioni amministrative e con Elezioni regionali, nonché con altre consultazioni elettorali o referendarie. Infine, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, vengono incrementati gli onorari dei componenti degli Uffici elettorali di Sezione. Elezioni europee L'art. 1- ter introduce, in via sperimentale, la possibilità da parte degli studenti fuori sede di votare nel luogo di domicilio, con esclusivo riferimento alle Elezioni europee del 2024. La disposizione riguarda gli elettori che sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno 3 mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle Elezioni, in un Comune italiano

situato in una Regione diversa da quella di residenza. Se il Comune di domicilio appartiene alla medesima Circoscrizione elettorale in cui ricade il Comune di residenza gli studenti possono chiedere di votare nel Comune di temporaneo domicilio, mentre se si trova in una Circoscrizione diversa possono votare nel Comune capoluogo della Regione in cui è situato il Comune di temporaneo domicilio. In questo ultimo caso, il voto è espresso per le Liste e i Candidati della Circoscrizione di appartenenza dell'Elettore ed è esercitato presso Sezioni elettorali speciali appositamente istituite. L'art. 4- septies riduce della metà (da 30.000 a 15.000) il numero minimo delle sottoscrizioni degli elettori necessarie per la presentazione delle liste dei Candidati in ciascuna delle 5 Circoscrizioni elettorali esclusivamente per le Elezioni europee del 2024. Resta invariato il numero massimo delle sottoscrizioni pari a 35.000. Elezioni regionali e ineleggibilità a Consigliere regionale L'art. 4- ter prevede che la disposizione che stabilisce l'ineleggibilità a Consigliere regionale dei dipendenti della Regione per il rispettivo Consiglio si applica esclusivamente a coloro che svolgono, al momento della candidatura, funzioni e attività amministrative. L'art. 4- sexies introduce, tra i principi fondamentali ai fini della disciplina da parte delle leggi regionali dei procedimenti elettorali per l'Elezione del Presidente della Giunta regionale e dei Consiglieri regionali, l'esenzione dalla sottoscrizione delle Liste dei candidati per le Liste che, al momento dell'indizione delle Elezioni regionali, sono espressione di Forze politiche o Movimenti corrispondenti a Gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due Rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal Segretario o Presidente del Partito rappresentato in Parlamento. Rinvio Elezioni provinciali L'art. 1, comma 4- bis , rinvia al 29 settembre 2024 le Elezioni dei Presidenti e dei Consigli provinciali in scadenza nel 2024. La disposizione si applica esclusivamente alle Province in cui il numero dei Consigli comunali interessati al Turno annuale elettorale sia tale da far superare la soglia del 50% degli aventi diritto al voto dell'intera Provincia. Conseguentemente, la durata del mandato degli Organi provinciali è prorogata fino al loro rinnovo. Elezioni comunali e terzo mandato dei Sindaci L'art. 3 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Dl. convertito in legge, per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale dei Comuni capoluogo di Provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica (e quindi anche nel caso in cui i predetti Comuni abbiano una popolazione non superiore a 15.000 abitanti), il sistema elettorale per i Comuni con oltre 15.000 abitanti (di cui agli artt. 72 e 73 del Tuel), ossia metodo proporzionale e ballottaggio per l'Elezione del Sindaco, ove nessun candidato

abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta dei voti. Inoltre, si stabilisce che i Capoluoghi di Provincia sono individuati dalla legge e che, nelle Province la cui denominazione è composta dal nome di più Comuni, il Capoluogo è individuato in ciascuno dei Comuni medesimi e lo Statuto stabilisce quale delle Città capoluogo è sede legale della Provincia. **L'art. 4, comma 1, porta da 2 a 3 il numero di mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti ed elimina del tutto il limite di mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.** Per i Comuni con più di 15.000 abitanti resta fermo il limite di 2 mandati. L'art. 4, comma 2, stabilisce che, limitatamente all'anno 2024, per l'Elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'art. 71, comma 10, Tuel, ove sia stata ammessa e votata una sola Lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella Lista e il Candidato a Sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli Elettori iscritti nelle Liste elettorali del Comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'Elezione è nulla. Si prevede infine che, per la determinazione del numero degli Elettori iscritti nelle Liste elettorali del Comune, non si tiene conto degli Elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) che non abbiano esercitato il diritto di voto. L'art. 4, comma 2- bis , proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 l'applicazione della disposizione che prevede che le risorse stanziare dalla " Legge di bilancio 2022 " per l'incremento dell'indennità dei Sindaci e degli Amministratori locali siano riconosciute ai Comuni beneficiari anche se abbiano adottato Deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità (prevista dalla normativa all'epoca vigente), a condizione che le risorse siano state utilizzate da tali Comuni ai fini del predetto incremento.